



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano
n. 2 dell'8 luglio 2019

Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara
Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò
Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara

IN QUESTA NEWSLETTER:

Codice degli appalti: modifiche (Decreto "Sblocca cantieri")

Il "decreto crescita"

La comunicazione dello stock dei debiti commerciali della PA

Regioni e Province Autonome: linee guida della Corte dei Conti per le relazioni dei revisori sui bilanci di previsione 2019-2021 delle Regioni e delle Province Autonome

Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per il referto annuale sui controlli interni

Enti locali: le linee guida della Corte dei Conti per le relazioni dei revisori sui rendiconti 2018

Limiti massimo dell'emolumento ai componenti dell'Organo di Revisione degli Enti Locali

Incentivi al personale dipendente degli Enti Locali

Società a controllo pubblico

SCADENZARIO

Codice degli appalti: modifiche (Decreto “Sblocca cantieri”)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 concernente “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”.

Con particolare riferimento ai contratti sotto soglia, il modificato articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ora prevede:

- ⇒ per importi inferiori a 40 mila euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- ⇒ per importi compresi tra 40 mila e 150 mila euro: affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per i servizi e le forniture;
- ⇒ per importi compresi tra 150 mila e 350 mila euro: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ⇒ per importi compresi tra 350 mila e 1 milione di euro: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ⇒ per importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35: procedure aperte.

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (G.U. n. 140 del 17-06-2019) ([↗](#))

Il “decreto crescita”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 concernente “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

dichiarazioni IMU e TASI (articolo 3 ter): spostato dal 30 giugno al 31 dicembre il termine di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI; non è però chiaro se il differimento si applichi anche alla dichiarazione speciale che gli enti non commerciali devono rendere ai sensi dell’art. 91-bis del D.L. 1/12;

termine di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (articolo 4 bis): spostato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi:

- ⇒ dal 30 settembre al 30 novembre per le persone fisiche e società di persone;
- ⇒ dal nono mese all’undicesimo mese per i soggetti IRES;

esenzione TASI (articolo 7 bis): a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

illuminazione votiva (articolo 12 bis): a decorrere dal 1° gennaio 2019, le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri sono escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, in quanto inserite specificamente all’interno dell’art. 22 del Dpr 633/72. Resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi del D.P.R. n. 696/96;

termine per l’emissione della fattura elettronica (articolo 12 ter): portato a 12 giorni, decorrenti dal momento dell’effettuazione dell’operazione, il termine entro il quale emettere la fattura elettronica “immediata”;

liquidazioni periodiche IVA (articolo 12 quater): il termine per l'invio della comunicazione dei dati della liquidazione IVA ai sensi dell'art. 21-bis) del D.L. 78/10 è fissato alla fine del mese successivo a quello di termine di ciascun trimestre solare; per il 2° trimestre, il termine è fissato al 16 settembre. La comunicazione dei dati del 4° trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA: in tal caso la dichiarazione IVA deve essere presentata entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 12 quinquies co. 1): i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo non si applicano le sanzioni per omessa trasmissione dei dati purché la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12 novies): l'Agenzia delle Entrate potrà verificare in modo automatico se le fatture elettroniche, inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportano la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e, nel caso non sia stata apposta la specifica annotazione, potrà integrare la fattura attraverso una procedura automatizzata ed irrogare le relative sanzioni. Ciò a decorrere dalle fatture 2020;

deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali (articolo 15 bis): a decorrere dall'anno d'imposta 2020 (2021 per le province e città metropolitane) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al MEF tramite inserimento del testo sul portale del federalismo fiscale. Con successivo decreto verranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

contrasto all'evasione dei tributi locali (articolo 15 ter): gli enti locali, con specifica norma regolamentare, possono disporre che il rilascio e i rinnovi di licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;

contabilità economico-patrimoniale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 15 quater): è stata prevista la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2020. In tal caso, gli enti dovranno allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale redatta la 31 dicembre 2019 con modalità semplificate che verranno individuate con decreto del MEF da emanare entro il 31 ottobre 2019;

IMU per le società agricole (articolo 16 ter): con una norma interpretativa, sono state estese alle società agricole le agevolazioni tributarie ex articolo 13, comma 2, D.L. n. 201/2011;

stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (articolo 16 quater): è stato previsto che gli enti creditori, sulla base degli elenchi trasmessi dagli agenti della riscossione, debbano adeguare le proprie scritture contabili entro il 31 dicembre 2019;

assunzioni di personale nelle regioni e comuni (articolo 33): previste agevolazioni per le assunzioni di regioni e comuni anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria;

obblighi informativi erogazioni pubbliche (articolo 35): sono stati sostituiti i commi da 125 a 129 dell'articolo 1, Legge n. 124/2017. Per i bilanci, occorre indicare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio abbreviato o comunque non tenuti alla nota integrativa assolvono l'obbligo pubblicando le predette informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno. L'obbligo sussiste per i contributi superiori ad euro 10.000,00;

Legge 28 giugno 2019, n. 58 (G.U. n. 151 del 29-06-2019) ([🔗](#))

La comunicazione dello stock dei debiti commerciali della PA

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare sugli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018. La circolare è finalizzata ad ottenere la collaborazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato e degli Uffici Centrali del Bilancio per l'inserimento dei dati relativi all'importo complessivo dello stock di debito commerciale residuo scaduto al 31/12/2018 in considerazione del fatto che molte amministrazioni pubbliche non avevano ancora provveduto ad inserire i dati nell'apposita sezione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (di seguito PCC) entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 20 del 19 giugno 2019 ([↗](#))

Regioni e Province Autonome: linee guida della Corte dei Conti per le relazioni dei revisori sui bilanci di previsione 2019-2021 delle Regioni e delle Province Autonome

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province Autonome per gli esercizi 2019-2021 ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. n. 174/2012 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 11/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, depositata il giugno 2019 ([↗](#))

Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per il referto annuale sui controlli interni

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le linee guida per le relazioni dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 11/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, depositata il giugno 2019 ([↗](#))

Enti locali: le linee guida della Corte dei Conti per le relazioni dei revisori sui rendiconti 2018

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti di città metropolitane, Province e Comuni per l'anno 2018 secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, depositata l'11 giugno 2019 (G.U. n. 144 del 21-06-2019) ([↗](#))

Limiti massimo dell'emolumento ai componenti dell'Organo di Revisione degli Enti Locali

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, a seguito di richieste formulate dalle Sezioni Regionali per la Puglia e per il Molise, si è espressa su due questioni di massima riguardanti la possibilità di rideterminazione, anche con riferimento agli incarichi in corso, dei compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria alla luce dell'aggiornamento dei limiti massimi recato dal D.M. 21 dicembre 2018.

La Sezione delle Autonomie ha innanzitutto richiamato la propria deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG con la quale, chiamata a pronunciarsi in relazione alla possibilità di individuare, in difetto di una specifica disposizione, un limite minimo al compenso dei revisori, ha effettuato un'ampia disamina delle funzioni dell'organo di revisione, alla natura del rapporto

intercorrente tra l'ente conferente ed il professionista dopodichè ha preso in esame le pronunce di alcune Sezioni Regionali (Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Molise) che hanno reso necessario il ricorso alla pronuncia della Sezione delle Autonomie.

Infine, alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, si è espressa favorevolmente circa la facoltà degli enti locali di procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG del 28 maggio 2019, depositata il 24 giugno 2019 ([↗](#))

Incentivi al personale dipendente degli Enti Locali

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie è intervenuta a dirimere alcune questioni in merito agli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016. I magistrati contabili stabiliscono preliminarmente, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione. Dopodichè si sono pronunciati circa l'assoggettamento della spesa degli incentivi nell'ambito della spesa del personale propendendo per l'esclusione delle forme incentivanti dal tetto retributivo massimo previsto dalla legislazione vincolistica in materia.

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG dell'11 giugno 2019, depositata il 25 giugno 2019 ([↗](#))

Società a controllo pubblico

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno affermato che, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "*società a controllo pubblico*", deve ritenersi sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile. Tale criterio di interpretazione deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali, di precise clausole statutarie o contrattuali, risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati. Di fatto, l'onere della prova è invertito. Di segno opposto era invece stata la deliberazione della stessa Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 16 del 22 maggio 2018 ove si affermava che il controllo pubblico non è definito solo dalle quote ma anche da Statuto e patti parasociali.

(Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di Controllo - Deliberazione n. SSRRCO/11/2019/QMIG del 12 giugno 2019). ([↗](#))

SCADENZARIO

31 LUGLIO 2019

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Termine ultimo entro il quale l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La mancata adozione del citato provvedimento è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

Variazione di assestamento generale

Termine ultimo entro il quale oggi deve essere approvata la deliberazione di variazione di assestamento generale al bilancio.

Documento Unico di Programmazione 2020-2022

Termine entro il quale la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione, relativo al triennio 2020-2022.

Bilancio di previsione 2019-2021 per gli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Termine entro il quale gli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 714, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono approvare il bilancio di previsione 2019-2021. (↗)